



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

C.P. 1/2017

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ettore Capizzi	Presidente
Dott. Federico Bonato	Giudice
Dott. Antonino Geraci	Giudice est.

riunito in camera di consiglio,

nella procedura di concordato preventivo n. 1/2017, promossa da PESCE SERGIO;

viste le integrazioni depositate in data 14.11.2017;

esaminate le ulteriori integrazioni presentate per l'udienza del 31.1.2018; osserva quanto segue.

Il piano prevede una *continuità aziendale* con perdurante titolarità della farmacia in capo al proponente sino all'omologa del concordato e con successiva cessione della stessa (e dell'immobile ove è esercitata l'attività) ad un terzo che ha già formulato proposta irrevocabile d'acquisto.

La proposta prevede, inoltre, la liquidazione del patrimonio immobiliare mediante il ricorso a procedure competitive e offre il ricavato della vendita degli immobili a soddisfacimento dei creditori che vantano una garanzia ipotecaria su tali beni.

I creditori chirografari, infine, verranno soddisfatti nella misura del 20,05%.

Da quanto precede, consegue la soggezione del piano alla disciplina *ad hoc* attualmente prevista dall'art. 186 bis l. fall. ("concordato con continuità aziendale").

Devono evidenziarsi - in tale prospettiva - i seguenti profili critici che permangono anche in seguito alle integrazioni richieste:

- non vengono chiarite le modalità - negoziali - con cui attuare l'ipotizzato trasferimento dell'azienda, in particolar modo in

relazione alla tempistica risultando estremamente generica la proposta irrevocabile di acquisto versata in atti;

- non vengono chiarite le tempistiche previste per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 163bis l. fall. con riguardo alla cessione della farmacia e del predetto immobile. In merito, il proponente e l'attestatore si limitano ad indicare che la continuità aziendale avrà una durata presumibile di 24 mesi, senza fornire ulteriori dettagli anche alla luce della proposta irrevocabile di acquisto depositata in data 15.1.2018;

- per quanto concerne i creditori aventi privilegio sui beni aziendali oggetto di continuità aziendale non viene in alcun modo chiarito come si intende assicurare il rispetto del termine di moratoria annuale sancito dall'art.186 bis, secondo comma, lett. C considerato che non sono previste analiticamente le tempistiche di cessione dell'azienda;

- a seguito dei chiarimenti richiesti il proponente si è limitato a modificare il termine proposto per il pagamento dei creditori da soddisfare in prededuzione e di quelli aventi garanzia ipotecaria prevedendo che gli stessi siano soddisfatti entro 24 mesi (in luogo dei precedenti 60 giorni) dalla omologazione della proposta, senza fornire una tempistica puntuale volta a garantire il rispetto del termine proposto.

L'attestazione ex art 161, terzo comma, L. F. appare gravemente carente sul piano motivazionale in merito alla modifica apportata con riferimento alla tempistica di pagamento dei creditori privilegiati, in quanto l'attestatore si limita ad indicare che il proponente ha stabilito nel termine massimo di ventiquattro mesi la tempistica di soddisfacimento dei creditori.

Permane, inoltre, la complessiva genericità dell'attestazione del professionista in merito alla fattibilità della proposta con riferimento ai tempi previsti per la complessiva esecuzione della stessa.

Per ritenere ammissibile la proposta di concordato, dunque, la relazione del Professionista avrebbe dovuto, invece, specificatamente motivare, con ragionamento coerente ed immune da

vizi logici, in ordine alla fattibilità del piano concordatario in virtù delle predette criticità riscontrate dal collegio.

La giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n.1521/2013) ha, infatti, chiarito che il Tribunale deve verificare la completezza, la coerenza e la logicità delle valutazioni espresse dall'attestatore di guisa da accertare che la documentazione prodotta sia idonea ad assolvere la sua funzione, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 162 e 163 L.F.;

dichiara l'inammissibilità della domanda;

autorizza il ricorrente al ritiro dei titoli di credito depositati in cancelleria.

Viterbo, 12-2-18

DEPOSITATO  
Viterbo, 12/2/18  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Loredana PONTANI

IL PRESIDENTE

